



COMUNE DI ROVIGO

**REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE REDDITUALE E
PATRIMONIALE DEI CONSIGLIERI E ASSESSORI COMUNALI**

Approvato con deliberazione consiliare n° 28 del 1° aprile 2011

INDICE

Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 2 OBBLIGHI AL MOMENTO DELL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

**Art. 3 SITUAZIONE PATRIMONIALE E DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEL
CONIUGE E DEI FIGLI DEL CONSIGLIERE E ASSESSORE**

Art. 4 OBBLIGHI ANNUALI DURANTE LA CARICA

Art. 5 OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA CESSAZIONE DELLA CARICA

Art. 6 MODULI DELLE DICHIARAZIONI E DEGLI ATTESTATI PATRIMONIALI

Art. 7 DIFFIDA AD ADEMPIERE

**Art. 8 BOLLETTINO PER LA PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
DEI CONSIGLIERI E DEGLI ALTRI SOGGETTI OBBLIGATI**

Art. 9 DIRITTO ALL'INFORMAZIONE DEGLI ELETTORI

Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

I Consiglieri comunali sono tenuti all'osservanza della legge 5 luglio 1982 n° 441, secondo le norme del presente Regolamento.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai componenti della Giunta municipale.

Art. 2 OBBLIGHI AL MOMENTO DELL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

I soggetti di cui all'art. 1, entro tre mesi dall'assunzione della carica, sono tenuti a depositare presso l'Ufficio del Presidente del Consiglio comunale:

1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società, le quote di partecipazione a società, funzioni di amministratore o sindaco di società, autovetture, motoveicoli, natanti, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi (IRPEF);

3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione del partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero".

Art. 3 SITUAZIONE PATRIMONIALE E DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEL CONIUGE E DEI FIGLI

Il dichiarante, all'atto del deposito di cui al precedente articolo 2, è tenuto a rilasciare un'ulteriore dichiarazione concernente la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge, per il quale non sia stata pronunciata la separazione personale di cui all'art. 150 c.c. e dei figli conviventi. Il predetto adempimento avviene con le stesse modalità e secondo la stessa formula di cui al punto n. 1 del precedente art. 2, nonché con il deposito della copia della eventuale dichiarazione separata dei redditi.

Il dichiarante è esonerato dall'obbligo previsto dal presente articolo nel caso in cui il coniuge non separato ed i figli conviventi non vi consentano espressamente; in questo caso dovrà essere presentata apposita dichiarazione.

Art. 4 OBBLIGHI ANNUALI DURANTE LA CARICA

I soggetti di cui all'art. 1 dovranno ogni anno, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi (IRPEF), depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al punto n. 1 dell'art. 2 determinata nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. Tale obbligo è esteso anche agli eventuali adempimenti previsti dall'art. 3.

Art. 5 OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA CESSAZIONE DELLA CARICA

I soggetti di cui all'art. 1, entro tre mesi dalla cessazione della carica, per scadenza del mandato o

per qualsiasi altra causa, sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al punto n. 1 dell'art. 2 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro il mese successivo alla scadenza del relativo termine, gli stessi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche. Tale obbligo è esteso anche agli eventuali adempimenti previsti dall'art. 3.

Art. 6 MODULI DELLE DICHIARAZIONI E DEGLI ATTESTATI PATRIMONIALI

Le dichiarazioni di cui ai precedenti articoli vengono realizzate utilizzando i moduli rilasciati dall'Ufficio Organi Istituzionali del Comune, conformi ai modelli allegati (A, B, C), che formano parte integrante del presente Regolamento.

Art. 7 DIFFIDA AD ADEMPIERE

1) Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli 2, 3, 4 e 5, il Presidente del Consiglio Comunale diffida l'inadempiente ad adempiere agli obblighi stessi entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della diffida stessa, da notificare a mezzo di raccomandata AR.

2) Nel caso di inosservanza, il Presidente del Consiglio Comunale, fatti salvi eventuali casi di grave e comprovato impedimento, ordina la pubblicazione della diffida sull'Albo Pretorio per i giorni stabiliti dalla normativa e provvede, nel primo Consiglio Comunale utile, a comminare la sanzione della "censura".

Art. 8 BOLLETTINO PER LA PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI CONSIGLIERI E DEGLI ALTRI SOGGETTI OBBLIGATI

E' istituito il "Bollettino del Comune per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri e degli altri soggetti obbligati".

Il "Bollettino", da pubblicare entro 60 giorni dal termine di scadenza per la presentazione degli atti di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, ha periodicità annuale e dovrà riportare, per ciascun soggetto obbligato, tutte le notizie relative alle dichiarazioni, alle attestazioni ed alle variazioni, nonché alle diffide ed i provvedimenti del Presidente del Consiglio previsti dal presente Regolamento.

Art. 9 DIRITTO ALL'INFORMAZIONE DEGLI ELETTORI

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali hanno diritto di conoscere le dichiarazioni previste dagli artt. 2, 3, 4, 5 secondo le modalità stabilite nell'articolo 8.

La Raccolta dei bollettini è tenuta presso gli Uffici degli Organi Istituzionali ed è pubblicata, per garantire la massima trasparenza, sul sito web del Comune di Rovigo, all'interno della Sezione "Trasparenza, valutazione e merito".